

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1165 in data 30 agosto 2019

*Sovrintendenza agli Studi
della Valle d'Aosta*

**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione delle
Istituzioni scolastiche della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
1° agosto 2019 – 31 luglio 2021**

Agosto 2019 - Luglio 2021

INDICE

Introduzione	pag. 3
1. Quadro normativo di riferimento e contesto	pag. 5
2. La gestione del rischio	pag. 9
3. Le aree di rischio e i processi	pag. 14
4. Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione e Trasparenza	pag. 18
5. Le scuole paritarie	pag. 24
6. Il monitoraggio sull'attuazione del Piano	pag. 25

INTRODUZIONE

Il presente documento è il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza delle scuole 2019/2021, avente natura programmatica, in quanto stabilisce il calendario delle attività da svolgere nel secondo semestre 2019 per giungere all'approvazione di un Piano completo entro il prossimo 31 gennaio, valido per il triennio 2020/2022; esso è redatto in conformità con i provvedimenti, di legge e di prassi, emanati in materia.

In particolare, il Piano tiene conto delle “Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. Nelle linee guida viene affrontato il tema dell'individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e, quindi, il compito di predisporre il PTPC.

Il responsabile della prevenzione e della corruzione (RPC) è individuato nel Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta. Il responsabile coordina la “rete dei referenti” costituita dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, anche in qualità di Responsabili della trasparenza delle singole istituzioni .

Il RPC cura l'elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti scolastici.

Il Piano, secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (articolo 1, comma 5).

Il PTPCT rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. E' frutto, quindi, di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il PTPCT non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e ad efficacia preventiva della corruzione.

Il Piano triennale è adottato dalla Giunta regionale e, ogni anno, è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli

organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Il Piano è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Sovrintendenza agli Studi della Valle d'Aosta. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella propria sezione “Amministrazione trasparente” un link di rinvio al detto Piano.

L'adozione del Piano e i suoi aggiornamenti sono comunicati a ciascun dirigente scolastico, tramite messaggio di posta elettronica.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CONTESTO

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il quadro normativo, che definisce il complesso delle regole da seguire nel corso della stesura del Piano, è ormai ampio e in continua evoluzione.

La legge n. 190 del 2012, nota come “Legge Anticorruzione”, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013 e i successivi Aggiornamenti del 2015, 2016, 2017 e, con Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, l'Aggiornamento al PNA 2018, rappresentano per le pubbliche amministrazioni il riferimento per avviare un processo di ridefinizione delle modalità organizzative e di gestione funzionale a contrastare il fenomeno della corruzione.

Con riferimento al settore scuola, come noto, la Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, ha fornito linee guida per la redazione nel 2016 del primo Piano anticorruzione per le istituzioni scolastiche.

Per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, oltre alla legge 190/2012 e al PNA con i suoi aggiornamenti, occorre tener presenti sia il D.lgs. 33/2013 (il cd. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.lgs. 97/2016 (cd. FOIA), sia le indicazioni fornite da ANAC in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto modificato attraverso la Delibera n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, e la Delibera n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Inoltre, rileva il D.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Si richiama, inoltre, l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in base al quale il Programma triennale di prevenzione della corruzione contiene, in un'apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, disponendo così la confluenza dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità all'interno del Programma triennale di prevenzione della corruzione che, quindi, diventa Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'aggiornamento del presente Piano tiene conto della Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione del PNA 2018, che affronta anche, in particolare, il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679, in applicazione dal 25 maggio 2018, e dall'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che

adeguata il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I riferimenti normativi e regolamentari indicati sopra rappresentano una linea guida per l'aggiornamento del sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche della regione, al fine di garantire al PTPCT conformità ai requisiti di legge.

L'oggetto del sistema di prevenzione della corruzione: il concetto di corruzione nella disciplina della Legge 190/2012

La legge n. 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite e sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso, a fini privati, delle funzioni pubbliche attribuite, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

Destinatario di tale Piano è tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo e ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra per i docenti, a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma*

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), e per il personale dipendente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti di cui all’articolo 1, comma 1 della l.r. n. 22/2010 approvato con DGR n. 2089/2013, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT ha validità triennale ed è riferito al periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2021.

Termini per l'adozione del PTPCT , entrata in vigore e aggiornamenti- cronoprogramma

Il PTPCT entra in vigore successivamente all’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico e ha una validità triennale; esso sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

In via eccezionale, questo Piano ha validità semestrale, natura metodologica e contenuto programmatico, rispetto alle attività da condurre nel secondo semestre 2019, per ottenere la mappatura dei processi e definire le misure di prevenzione in tempo utile per il prossimo aggiornamento 2020/2022, previsto per il 31 gennaio 2020.

A tale scopo il Responsabile dell’anticorruzione, entro il mese di settembre inoltra alle istituzioni scolastiche le schede relative ai procedimenti a rischio e quelle relative alle misure di prevenzione; nel mese di ottobre 2019 il Responsabile anticorruzione convoca una conferenza di servizi, alla quale devono partecipare i dirigenti scolastici e/o loro delegati, al fine di predisporre, in accordo con i dirigenti scolastici, la mappatura dei processi a rischio, nonché la programmazione e prima applicazione delle misure di prevenzione, sulla base delle schede inviate a settembre.

Entro il 15 novembre i referenti per l’anticorruzione delle scuole inoltrano al Responsabile anticorruzione un resoconto annuale contenente lo stato di attuazione delle misure previste, ed entro il 15 dicembre il Responsabile anticorruzione provvede alla stesura della relazione; infine, entro il 30 gennaio, la Giunta regionale approva il Piano anticorruzione per le scuole.

L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- 1) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione dell’A.N.AC. (es.: l’attribuzione di nuove competenze);
- 3) l’emersione di nuovi procedimenti e/o fattori di rischio che non siano stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall’Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, altresì, proporre modifiche al presente documento, qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il Piano, nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha la finalità di:

- *ridurre* le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- *aumentare* la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- *creare* un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine, l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- ✓ *determinare* una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- ✓ *sensibilizzare* tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- ✓ *assicurare* la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda su progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dai successivi aggiornamenti. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisca un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione secondo cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione, nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e misure idonee a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto intervengono, come accennato, il PNA e i relativi aggiornamenti, che dedicano particolare attenzione al configurando sistema di gestione del rischio.

Il PNA, definendo la “*Gestione del Rischio di corruzione*” quale “insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]”, rinvia le modalità di attuazione alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*”. La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi, nell'ambito della singola organizzazione.

Il PNA quindi, avvalorando l'impostazione dello standard ISO 31000:2010, guida la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni a cui le singole amministrazioni si debbono attenere nella redazione del PTPC quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

Il PNA, d'altro canto, come sottolineato dal relativo aggiornamento, non impone uno specifico metodo di gestione del rischio, ma suggerisce una metodologia di massima, lasciando le amministrazioni libere di individuare metodologie atte a garantire lo sviluppo progressivo dell'intero complesso sistema di prevenzione.

LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012



La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico seguito sarà quello indicato nel PNA adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di “ciclo di gestione del rischio”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.

Il processo di gestione del rischio sopra teorizzato, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche sarà sviluppato nel prossimo triennio e articolato in tre macro fasi:

- analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.




L'intero processo presuppone la partecipazione attiva della comunità scolastica attraverso la previsione di conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, referenti e dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

A dicembre 2019, la prevista relazione annuale renderà lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio, nonché delle misure di prevenzione, e le altre azioni volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel PTPCT; un documento che, come noto, è finalizzato a soddisfare le esigenze di accountability (tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso altre azioni volte a rendere accessibile e trasparente quanto realizzato) ed anche a fornire informazioni utili per la programmazione operativa del nuovo ciclo di gestione del rischio.

L'analisi e la definizione del contesto

Fine prioritario dell'aggiornamento 2015 al PNA è migliorare la qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche, fornendo indicazioni specifiche volte ad apportare correzioni per migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico. In particolare, vengono prospettate "correzioni di rotta" su alcune fasi del processo di gestione del rischio, sinteticamente rappresentate dal seguente schema:



In particolare, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

L'amministrazione scolastica della Regione Valle d'Aosta risulta composta, ivi inclusi le scuole paritarie e un convitto, dalle istituzioni scolastiche distribuite, tra i vari gradi di scuola, in tutto il territorio valdostano.

Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa, che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi, la quale è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività delle istituzioni scolastiche.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che il RPC, attraverso la consultazione delle istituzioni scolastiche, realizzi la mappatura di tutti i processi entro il 2019.

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Per analizzare il fenomeno della corruzione nel contesto valdostano si può prendere a riferimento l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) misurato da *Transparency International*. Dall'ultima rilevazione (anno 2017) del CPI, l'Italia è risultata al 54° posto, confermando un *trend* di progressivo miglioramento iniziato nel 2012 (anno di approvazione della legge n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"), quando il nostro Paese era classificato al 72° posto. Il risultato è positivo, ma considerato ancora insoddisfacente posto che il valore dell'indicatore per l'Unione Europea è pari a 65 punti, mentre l'Italia ne ha ottenuti solo 50. Inoltre, sebbene siano aumentati i Paesi europei

che hanno conseguito performance peggiori dell'Italia, quelli che la precedono sono ancora in maggioranza (21), mentre solo 6 hanno ottenuto valutazioni inferiori (Slovacchia, Croazia, Grecia, Romania, Ungheria, Bulgaria).

Certamente, la corruzione è un fenomeno complesso da misurare statisticamente, anche poiché di difficile definizione. A partire dalle fattispecie normative di riferimento (Titolo II del Codice Penale), l'Istat - ricorrendo a fonti amministrative - ha diffuso alcuni dati, aggiornati al 2017, che riguardano i condannati con sentenza irrevocabile distinti per tipologia di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso di ufficio, ecc.). Su queste basi si può osservare che, nel 2017, in Valle d'Aosta i Pubblici Ufficiali condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione sono risultati essere un numero molto limitato (6), dimezzato rispetto all'anno precedente. Va, peraltro, rilevato che il 2016, insieme al 2011, sono da considerare due anni anomali rispetto al *trend* del periodo 2011-2017, con media annua dei condannati pari a 8 circa. Nello specifico, nel 2017 non si rilevano condannati per corruzione o per concussione, omissione o rifiuto atti d'ufficio. Le condanne si riferiscono, invece, a peculato, malversazione e violazione dei doveri di ufficio e abusi. In secondo luogo, per la prima volta l'Istat ha introdotto una serie di quesiti - nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 - per studiare il fenomeno della corruzione. Su queste basi è stato stimato che in Italia il 7,9% delle famiglie sia stato coinvolto direttamente, nel corso della vita, in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi). L'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata. Per la Valle d'Aosta l'indicatore è pari a 3,4%, livello inferiore, oltre che al dato medio nazionale, al nord ovest (5,5%) ed alla Lombardia (5,9%), sostanzialmente allineato al dato del Piemonte (3,7%) e a quello della Provincia di Bolzano (3,1%) e superiore soltanto al valore della Provincia di Trento. Agli occupati ed a coloro i quali hanno lavorato in passato è stato chiesto se abbiano assistito, nel proprio ambiente di lavoro, a scambi di favori o di denaro considerati illeciti o inopportuni. Anche in questo caso, il dato della Valle d'Aosta (3,3%) appare migliore di quello nazionale (5%) e di quello del Nord Ovest (5,1%) e si colloca nella fascia più bassa tra quelli registrati nelle diverse Regioni italiane.

Il contesto territoriale di piccole dimensioni nel quale operano le diverse Istituzioni Scolastiche della Valle d'Aosta consente un alto livello di partecipazione da parte della cittadinanza relativamente ed un diffuso controllo sociale sull'andamento della gestione.

Le elaborazioni effettuate dall'Osservatorio economico-sociale della Regione autonoma Valle d'Aosta su dati Istat ed Eurostat evidenziano come le fattispecie criminose che più colpiscono la Regione sono i furti e le truffe mentre i reati che coinvolgono la Pubblica

Amministrazione (peculato, malversazione, concussione, corruzione, violazione dei doveri di ufficio e abusi...) risultano, da un punto di vista strettamente numerico, meno significativi.

Anche la Valle d'Aosta è stata interessata negli ultimi anni dalla crisi economico-finanziaria che ha investito l'intero Paese, con una riduzione significativa delle risorse pubbliche disponibili e una correlata riduzione della spesa, con ripercussioni negative sulla possibilità degli investimenti pubblici e sull'andamento del mercato del lavoro locale.

Attori esterni all'Amministrazione coinvolti nella predisposizione del Piano.

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assumono il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – Utente, in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

3. LE AREE DI RISCHIO E I PROCESSI

La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'Amministrazione a fenomeni corruttivi. Si tratta di un'attività complessa, che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge 190 del 2012 ha previsto (all'articolo 1, comma 9) una serie di attività per le quali opera una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macro aree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni ai fini della redazione del Piano Triennale.

Esse sono:

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA

AREA A	Acquisizione e progressione di personale
AREA B	Affidamento di lavori, servizi e forniture
AREA C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico

	diretto e immediato per il destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario
L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione individua ulteriori aree potenzialmente a rischio:	
ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALL'AGGIORNAMENTO 2015 AL PNA	
AREA E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G	Incarichi e nomine
AREA H	Affari legali e contenzioso

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie”, sono denominate “aree generali”. Oltre alle “aree generali”, in ogni amministrazione esistono ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

Stando alla definizione fornita dal PNA, per “processo” si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio), che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Il processo che si svolge nell'ambito di un'Amministrazione, quindi, può esso stesso portare ad un risultato finale ovvero porsi come parte o fase di un processo complesso che può vedere coinvolte anche più amministrazioni.

Così come definito, il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricomprendere, fra l'altro, anche procedure di natura privatistica.

Per “mappatura dei processi” si intende la complessa attività con cui si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L'esito di tale attività è un “catalogo di processi” che costituisce l'ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo le indicazioni del PNA, la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalle disposizioni vigenti.

L'analisi e la valutazione del rischio

Per ciascun processo, l'evento corruttivo ipotizzato verrà "analizzato", andando a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti dell'evento medesimo. Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di "capacità di incidere sulla causa".

L'analisi si completa con la valutazione del rischio, ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo, utilizzando l'approccio metodologico suggerito dall'allegato 5 del PNA.

Il trattamento del rischio

E' la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio portandolo ad un livello ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, saranno previste le misure obbligatorie generali, ed in particolare: la promozione della trasparenza; il codice di comportamento; la rotazione del personale; l'astensione in caso di conflitto d'interessi; la disciplina sull'inconferibilità/incompatibilità degli incarichi; il pantouflage; la tutela del whistleblower; la formazione annuale; i patti d'integrità; il monitoraggio dei termini.

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica richiede si debbano attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verificano eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una definizione di tali misure alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra descritta.

Con riferimento alle misure ulteriori si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già in essere e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'individuazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio, intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure inoltre, come indicato nel PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel Piano.

Per ogni misura è prevista la descrizione di alcuni elementi di fondo, quali:

- **la tempistica**, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC
- **i responsabili**, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- **gli indicatori** di monitoraggio e i valori attesi.

Il monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta innanzitutto la verifica sull'attuazione delle misure nei tempi previsti e la realizzazione dei target previsti e, successivamente, la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Sintesi delle fasi e modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi del sistema di gestione del rischio per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti. Quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema, le *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* prevedono che *“la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPC coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di*

contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

LE FASI	LE ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPC, dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Individuazione della metodologia	RPC, Dirigenti scolastici
	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPC, Dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	RPC, Dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPC,
Gestione del rischio: trattamento	Individuazione delle misure	RPC, Dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPC, Dirigenti scolastici, Personale delle Istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: monitoraggio e reporting	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPC
	Monitoraggio sull'implementazione delle misure	RPC, Dirigenti scolastici
	Reporting	RPC

4. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Le misure di prevenzione devono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del PTPC, deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori, non obbligatorie per legge, rese tali dal loro inserimento del PTPC, e le misure trasversali.

Le misure potranno essere implementate attraverso circolari e disposizioni interne.

Anticorruzione e trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza "è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione".

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono finalizzati ad assicurare l'alimentazione costante e continua dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" delle Istituzioni scolastiche, in conformità con i requisiti di correttezza, completezza e facile accessibilità. La trasparenza, intesa "come accessibilità totale delle informazioni", è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa.

A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza ma, come nel caso delle istituzioni scolastiche, è comunque possibile separare i due ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza a soggetti distinti, ed in questa direzione va la Regione Autonoma Valle d'Aosta, identificando nei dirigenti scolastici i responsabili della Trasparenza.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in virtù della funzione dirigenziale ricoperta, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.

I Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità (PTTI) delle istituzioni scolastiche rappresentano strumenti di programmazione distinti rispetto al PTPC, fermo restando che deve sempre essere assicurato il coordinamento fra i due strumenti.

In particolare, il responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito della predisposizione del PTPC, cura anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l'altro, attraverso i dirigenti scolastici, in qualità di referenti di ambito territoriale per tutte le istituzioni scolastiche che:

- ✓ sia istituita la sezione "Amministrazione trasparente", posizionata in modo chiaramente visibile nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata;
- ✓ sia adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)

Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni e i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione:

- ✓ agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- ✓ alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti scolastici.

Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi, in via generale, nel codice "deontologico" approvato con il DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari.

Obblighi per le istituzioni scolastiche- individuazione dei dirigenti scolastici quali Responsabili della Trasparenza e Trasmissione e pubblicazione dei dati

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, essa è assicurata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

L'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel d.lgs. 33/2013, che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

Tutti i dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparenza" dell'Istituzione scolastica da ciascuno diretta, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza. A tale proposito, il presente Piano è un'occasione utile per focalizzare l'attenzione sul rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati" paragrafo 1 lettera C del regolamento) e quelli di esattezza e

aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (paragrafo 1 lettera D).

In quest'ambito, al fine di incrementare la piattaforma informativa a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione, ciascun dirigente scolastico, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di pubblicare (sezione Amministrazione trasparente> Attività e procedimenti> Monitoraggio tempi procedurali), entro 45 giorni dall'adozione del presente Piano, le informazioni sui singoli procedimenti amministrativi, specificando se per gli stessi viga il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge. Di seguito viene allegato un modello di tabella che, a titolo di esempio, riporta alcuni procedimenti usualmente svolti nell'ambito dell'attività di ogni Istituzione Scolastica. Ogni Dirigente dovrà procedere alla compilazione eliminando eventuali voci non applicabili ed aggiungendo ipotesi specifiche della propria Istituzione Scolastica.

Procedimenti	Termini di conclusione	Unità organizzative coinvolte (Dirigente, Segreteria Scolastica, segreteria amministrativa, ecc.)
Iscrizione alunni (<i>on line</i> o a seguito di presentazione documentazione cartacea)		
Richiesta certificato di iscrizione e frequenza per uso privato		
Richiesta titoli di studio conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione		
Richiesta nulla osta trasferimento alunni		
Richiesta trasferimento interno alunni		
Richiesta esonero frequenza lezioni di attività motoria		
Richiesta esonero frequenza lezioni di religione cattolica		
Consegna documenti di valutazione		
Procedimento deliberativo criteri per la valorizzazione dei docenti ex art. 1 comma 129 legge 107/15		
Procedimento deliberativo adozione libri di testo		
Procedimento deliberativo criteri per la formazione delle classi		

Procedimento deliberativo criteri di assegnazione docenti alle classi		
Procedimento deliberativo PTOF		
Procedimento deliberativo calendario scolastico		
Procedimento deliberativo riguardo l'orario definitivo delle lezioni		
Verifiche e valutazione degli apprendimenti		
Scrutini intermedi e finali		
Esami di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione		
Costituzione organi collegiali elettivi		
Procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture		
Procedimento per consentire l'accesso agli atti ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241		
Procedimento per rispondere alle richieste di accesso civico semplice o generalizzato		
Controllo dichiarazioni sostitutive ex art. 71 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445		
Emissione di mandati di pagamento		
Rilascio certificati di varia natura riguardanti gli alunni e il personale		
Procedimento per la concessione ferie e permessi		
Procedimento per la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia		
Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale		
Ricostruzione carriera		

Altre misure generali

Altre misure generali previste dal PNA sono:

- ✓ rispetto del Codice di comportamento e monitoraggio sullo stato di attuazione;
- ✓ indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- ✓ elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali);
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali, ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di selezioni del personale.

Formazione

La centralità della formazione è già affermata nella legge 190/2012 (art. 1, co. 5, lett.b; co. 9 lett. b; co. 11).

La Sovrintendenza agli studi, al fine di diffondere nell'ambito delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la cultura della trasparenza e di prevenzione della corruzione, realizzerà, a partire dal mese di ottobre 2019 e con cadenza annuale, diverse iniziative di formazione rivolte ai referenti del RPC, quindi ai dirigenti scolastici, ma anche ai capi servizio di segreteria ed a tutto il personale coinvolto nella prevenzione della corruzione e trasparenza, aventi ad oggetto: approfondimenti inerenti ai contratti pubblici, agli obblighi di pubblicazione, all'accesso civico generalizzato e ai casi di esclusione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e all'applicazione delle misure generali di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Whistleblowing- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

L'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 , recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” , modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. whistleblowing - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la

protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (cd. Legge Anticorruzione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis. In base al PNA le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici, affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) è sostituito dall'art. 1 della legge 179/2017, in base al quale, anzitutto, colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro. L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Istituzioni scolastiche della regione Autonoma Valle.


Per la segnalazione degli illeciti è già implementato e disponibile sul sito regionale il servizio online rivolto al personale scolastico, al seguente indirizzo:

http://www.regione.vda.it/istruzione/areariservatapersonale/tutela_segnalazione_illeciti_i.aspx

5 LE SCUOLE PARITARIE

Le scuole paritarie della Regione sono concentrate soprattutto nel settore pre-primario (Infanzia: 50%), per il 19% nella scuola primaria, per il 6% nella scuola secondaria primo grado e per un altro 25% nella secondaria di secondo grado.

Scuole paritarie: distribuzione per ordine/grado di scuola



L'articolo 1, comma 152, della Legge n. 107/2015 ha previsto un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.

Il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati, che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. La predisposizione e attuazione di tale piano, a livello territoriale regionale, vede la partecipazione del personale ispettivo della Sovrintendenza agli Studi con un'intensificazione dell'attività di ispezione.

6. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT.

A tale riguardo, i dirigenti scolastici, anche in qualità di referenti della prevenzione della corruzione, invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATAR, su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, nonché i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola.

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami **non** anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica istruzione@regione.vda.it, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Il personale in servizio presso le scuole, anche esterno (ad esempio esperti/consulenti), potranno far pervenire segnalazioni/reclami in forma anonima attraverso la procedura automatizzata disponibile sul sito www.regione.vda.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto-sezione "Altri contenuti" – "Corruzione", pagina "Tutela segnalazione illeciti"), selezionando il pulsante "Nuova segnalazione dipendente" oppure "Nuova segnalazione consulente/collaboratore", e compilare il campo "Contenuto della segnalazione"; tale segnalazione sarà resa in formato anonimo, fermo restando che è possibile sciogliere l'anonimato durante il procedimento.

Ogni segnalante, anonimo e non, è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012, che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico per la sua approvazione entro il 31 gennaio, e da pubblicare sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli Studi nella sezione trasparenza.